

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 487 RECANTE « SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM »

*(articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33)*

**PRESENTATA DAL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)**

INDICE
—

Premessa	<i>Pag.</i>	7
1) Decreti del Ministro del tesoro	»	10
2) Problemi insorti con la Comunità europea	»	12
3) Il programma presentato dal Commissario liquidatore	»	17
4) Stato di attuazione delle procedure per il pagamento dei debiti	»	19
5) Attuazione degli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione industriale	»	20
6) Problemi occupazionali	»	24

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 487 RECANTE « SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM »

*(articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33)*

**RELAZIONE AL PARLAMENTO DEL MINISTRO DEL TESORO SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 487 CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1993, N. 33, RECANTE:
SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA
MANIFATTURIERA - EFIM.**

PREMESSA

Con il decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340, il Governo ha disposto la soppressione dell'EFIM e la sua messa in liquidazione.

Il ricorso allo strumento del decreto-legge era stato dettato dall'improvvisa accelerazione della crisi finanziaria dell'Ente, crisi che si estendeva in misura più o meno sensibile alle società appartenenti al relativo gruppo, oberato da una ingente mole di debiti nei confronti di creditori finanziari e non, sia in Italia che all'estero.

Com'è noto, le vicende dell'iter parlamentare, per una serie di motivi, non consentivano la definitiva conversione in legge del provvedimento, che veniva reiterato, con modifiche più o meno importanti di contenuto, dai successivi decreti-legge 14 agosto 1992, n. 362; 20 ottobre 1992, n. 414 e 19 dicembre 1992, n. 487. Quest'ultimo veniva convertito, con modificazioni, dal Parlamento con legge 17 febbraio 1993, n. 33, la quale, tra l'altro, all'art. 1, comma 2, ha stabilito che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1992, n. 340, 14 agosto 1992, n. 362 e 20 ottobre 1992, n. 414".

Con riguardo alla soppressione dell'EFIM vanno richiamati altri due decreti-legge emanati dal Governo: il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica" e il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154 (il precedente decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74 è decaduto per scadenza termini) recante: "Disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33".

Il primo, all'art. 26, autorizza, per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'EFIM, la Cassa Depositi e Prestiti a concedere al Commissario

liquidatore un'anticipazione di cassa di lire 300 miliardi; il secondo consente, in sostanza, l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 5, comma 3, per gli aumenti di capitale alle società di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993.

Le procedure previste dal decreto-legge n. 487/1992 coinvolgono, con diversi effetti, sia l'Ente capogruppo che le società da esso controllate: per il primo è disposta la soppressione e la liquidazione, mentre per le società è stata prefigurata una sorta di amministrazione straordinaria, con modalità atipiche, caratterizzata dalla sospensione dei pagamenti (revocabile nei casi previsti dal decreto-legge) dei debiti anteriori al 18 luglio 1992 (data di messa in liquidazione dell'EFIM) e dalla possibilità di esercitare controlli sull'attività di gestione successiva a tale data.

La finalità ultima delle procedure è quella della totale disarticolazione del gruppo EFIM che come tale dovrà cessare di esistere. In particolare, per alcune componenti del conglomerato, si avrà la messa in liquidazione e, per altre società, il trasferimento a terzi tramite vendita, facendo previamente ricorso, ove necessario e possibile, ad interventi di razionalizzazione e ristrutturazione sotto il profilo finanziario e/o industriale.

Pertanto, la procedura delineata nel provvedimento legislativo e conseguentemente i compiti affidati alla liquidazione, risultano non unicamente liquidatori, ma anche, ove possibile e utile, di stimolo verso la realizzazione di processi di ristrutturazione e riorganizzazione, attraverso la realizzazione di progetti esecutivi di dettaglio da definire nell'ambito del più complesso programma da predisporre da parte del Commissario liquidatore.

La procedura - affidata al Commissario liquidatore sotto la vigilanza del Ministro del Tesoro - prevede (art. 2, comma 2) la predisposizione di un programma volto ad individuare:

- a) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, possono essere trasferite a terzi;
- b) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure più idonee perchè le società dismettano l'esercizio delle relative attività;
- c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per

la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere a) e b);

d) i principi di ristrutturazione delle società operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verrà specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 1.

Il predetto programma di cui all'art. 2, comma 2, "deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonché di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità". (art. 3, comma 2, nel testo lievemente modificato dal decreto-legge n. 487/1992).

In definitiva, il provvedimento legislativo individua due tipologie di intervento a carico dello Stato. L'una risponde a un principio basilare dell'ordinamento civilistico italiano - principio peraltro presente anche in altri ordinamenti - secondo il quale l'unico azionista (e tale può ritenersi lo Stato in relazione all'EFIM e alle società controllate al 100 per cento) risponde illimitatamente in caso di insolvenza della società che controlla in modo integrale. Nell'ulteriore tipologia di intervento invece lo Stato si configura quale garante per finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione e al risanamento delle aziende recuperabili, sempre al fine della loro dismissione.

Il procedimento sopra accennato deve concludersi entro due anni dall'approvazione del programma. Decorso tale periodo l'Ente soppresso e le società che risulteranno ancora controllate dallo stesso saranno assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Devesi far presente, infine, che determinati atti riguardanti l'EFIM in liquidazione e le società controllate sono stati sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine della salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale (con riguardo alle società operanti nel settore della difesa), nonché allo scopo di evitare di arrecare pregiudizio concreto alla riservatezza degli interessi finanziari, industriali e commerciali dell'Ente e delle società controllate.

Premesso quanto sopra, con la presente relazione si forniscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto-legge n. 487/1992, elementi al Parlamento circa lo stato di attuazione del provvedimento legislativo, soffermandosi preliminarmente sugli atti di normativa secondaria finora adottati, quindi sui problemi insorti con la Commissione delle Comunità Europee ed infine sullo stato di attuazione del programma presentato dal Commissario liquidatore dell'EFIM.

1) Decreti del Ministro del Tesoro

Ai sensi del decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993 sono stati emanati i seguenti decreti del Ministro del Tesoro, cui vanno aggiunti quelli adottati in base ai precedenti decreti-legge non convertiti nei termini costituzionali, che tuttavia, come accennato, sono stati fatti salvi dalla legge di conversione del decreto-legge n. 487/1992.

1.a) Decreti di individuazione delle società controllate dal soppresso EFIM (art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 487/1992).

1.b) Decreti con i quali è stato fissato l'importo massimo delle anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti (art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992).

1.c) Decreti di fissazione del limite massimo di ricorso ad anticipazioni bancarie da parte del Commissario liquidatore (art. 4, comma 13, del decreto-legge n. 487/1992)

1.d) Decreti di approvazione del programma presentato dal Commissario liquidatore (art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992).

Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e ad interim delle Partecipazioni Statali n. 945279 del 21 gennaio 1993 (approvazione del programma presentato dal Commissario liquidatore a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 487/1992).

- Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 946263 del 23 aprile 1993 (approvazione delle correzioni del programma presentato dal Commissario liquidatore, proposte dallo stesso).

- 1.e) Decreti recanti deroghe alla sospensione dei pagamenti (art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992).

- 1.f) Decreti concernenti le emissioni obbligazionarie da effettuarsi da parte della Cassa Depositi e Prestiti (art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992).

- D.M. n. 945890 del 2 marzo 1993 - G.U. n. 54 del 6 marzo 1993 - (Condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad emettere).

- D.M. n. 946403 del 31 marzo 1993 - G.U. n. 78 del 3 aprile 1993 - (Individuazione dei segni caratteristici e dei titoli obbligazionari di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993).

- D.M. n. 946575 del 9 aprile 1993 - G.U. n. 90 del 19 aprile 1993 - (Autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti a contrarre un prestito sul mercato delle eurodivise per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993).

- D.M. n. 946836 del 29 aprile 1993 (recante condizioni di tasso di interesse del prestito da contrarre sul mercato delle eurodivise).

- 1.g) Decreto di concessione della garanzia del tesoro (art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993).

- D.M. n. 945834 del 25 febbraio 1993 (Il provvedimento è stato sottoposto a rilievi

da parte della Corte dei Conti).

- 1.b) Decreto di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi (art. 5, comma 4, del decreto-legge n.487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993).
- D.M. n. 946532 del 10 aprile 1993 (approvazione della proposta del Commissario liquidatore dell'EFIM concernente l'elenco dei crediti ammessi e non ammessi vantati nei confronti del soppresso EFIM e delle società appartenute per intero, poste in liquidazione).

2) Problemi insorti con la Comunità Europea

La Commissione delle Comunità europee in relazione ai provvedimenti legislativi adottati dal Governo ha compiuto i seguenti atti:

- con lettera del 28 ottobre 1992 ha chiesto al Governo italiano di notificare il provvedimento concernente l'EFIM, ai sensi dell'art. 93, par. 6, del Trattato CEE;
- il 23 dicembre 1992 ha deciso di aprire nei confronti dell'Italia una procedura ex art. 93 del Trattato, per accertare se i decreti-legge nn. 362, 382, 414 del 1992 violino il divieto di erogare aiuti di Stato alle imprese;
- il 5 gennaio 1993, con lettera dell'allora Commissario per la concorrenza ha invitato il Governo italiano a sospendere la garanzia dello Stato sull'indebitamento EFIM in modo da non pregiudicare il giudizio della Commissione sulla compatibilità di detta garanzia con il diritto comunitario;
- il 26 gennaio 1993 ha deciso di estendere la procedura al decreto-legge n. 487/1992;
- con lettera del 24 febbraio 1993, n. 2898, del Commissario per la concorrenza ha comunicato la decisione di "avviare la procedura prevista dall'art. 93, par. 2, nei confronti degli aiuti concessi al gruppo EFIM", invitando "il Governo italiano, nel quadro della procedura di cui all'art. 93, par. 2, del Trattato CEE, a rappresentare le sue osservazioni sulle questioni diverse dalla revoca della garanzia, nel termine

di un mese a decorrere dalla data della presente lettera”;

- con lettera del 10 marzo 1993, n. 3800 dello stesso Commissario ha comunicato una nuova decisione di estensione della procedura "a seguito dell'approvazione da parte del Governo italiano di due misure supplementari: la concessione di 4.000 miliardi di LIT al gruppo EFIM e la conversione del debito di tale gruppo in capitale".

In relazione a quanto sopra il Governo italiano ha adottato le seguenti iniziative.

- Il 1° febbraio 1993 l'allora Ministro degli Affari Esteri ha scritto al Commissario alla concorrenza illustrando la posizione dell'Italia in merito al caso EFIM.
- Il 2 febbraio 1993 il Presidente del Consiglio ha costituito un gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività delle varie Amministrazioni interessate al programma di privatizzazioni e alla liquidazione dell'EFIM, nonché dei rapporti tra Governo e istituzioni comunitarie.
- Il 5 febbraio 1993 il Presidente del Consiglio ha sottolineato in una lettera al Presidente della Commissione la necessità di onorare, in sede di liquidazione, i debiti assunti dall'EFIM.
- La posizione del Governo italiano è stata altresì illustrata in colloqui tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione, il Ministro per le privatizzazioni e il Commissario alla concorrenza, il Commissario liquidatore dell'EFIM e gli organi della Commissione.
- Il 6 marzo 1993 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro, ha autorizzato "le erogazioni necessarie a consentire i pagamenti che il Commissario liquidatore ritenga indispensabili ed improrogabili...".
- Il 27 aprile 1993 sempre il Consiglio dei Ministri, in considerazione delle dichiarazioni rese alle banche estere creditrici dell'EFIM in data 22 gennaio 1993 dal Ministro del Tesoro e in data 8 marzo 1993 in merito alla data di avvio dei pagamenti dei debiti, e in relazione all'esigenza imperativa per la stabilità della lira e per la credibilità del Paese nei mercati finanziari internazionali, ha confermato che gli interventi previsti dal decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993 "saranno effettuati a favore delle società controllate dall'EFIM nel rigoroso rispetto della normativa comunitaria".

2.a) Contestazioni della Commissione CEE

Con la citata lettera del 24 febbraio 1993 la Commissione, dopo aver lamentato ritardi nella notifica del testo del decreto-legge n. 414/1992, nonché l'irritualità della notifica stessa, ha aperto la procedura ai sensi dell'art. 93, par. 2, del Trattato con riferimento a cinque misure di aiuto che sarebbero contenute nel decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414 (benchè a tale data fosse stato notificato il decreto-legge n. 487/1992 del 19 dicembre 1992), così definite:

- finanziamento del capitale di esercizio;
- garanzia globale dei debiti totali;
- vendita di parti di EFIM;
- ristrutturazione finanziaria ed industriale di Alumix;
- tariffe elettriche speciali a favore di Alumix.

Con la successiva nota del 10 marzo 1993, la Commissione ha esteso la procedura C38/92 di cui alla lettera del 24 febbraio, anche al decreto-legge n. 487/1992 con riferimento alle disposizioni contenute all'art. 5, comma 3, (autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti ad emettere obbligazioni fino alla concorrenza di 4.000 miliardi) e all'art. 7, comma 3 (possibilità di convertire in capitale delle società mutualitarie i crediti nascenti da prestiti tra l'Ente soppresso e le società controllate o fra le stesse società controllate).

Il Governo italiano ha ritualmente risposto - ossia nei termini di 30 giorni - alle cennate lettere del 24 febbraio e del 10 marzo, contestando le osservazioni ivi contenute e facendo rilevare altresì, sotto il profilo formale, che la procedura ex art. 93, par. 2, è stata aperta prematuramente.

Il Governo, dopo aver fatto rilevare che le disposizioni del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, definiscono delle procedure di flussi finanziari che non possono, allo stato dei fatti, essere considerati delle misure di aiuto ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE, ma semplicemente prefigurano operazioni di cui la Commissione ha diritto di prendere conoscenza, in quanto rilevanti, allo scopo di verificare se attraverso esse sono realizzate misure di aiuto, ha sottolineato la necessità, nonché la conformità ai propri interessi fondamentali, dell'intervento pubblico nel caso EFIM, attraverso un'appropriata definizione legislativa dei termini, delle condizioni e delle

modalità inerenti la liquidazione dell'Ente. In proposito, è stato fatto rilevare come la vicenda EFIM abbia provocato riflessi gravissimi sulle valutazioni di rischio di operazioni di finanziamento, soprattutto in valuta, a favore dell'apparato pubblico e del sistema delle imprese.

Circa poi le singole osservazioni sollevate dall'Organo comunitario, il Governo ha risposto con gli argomenti che vengono riassunti qui di seguito.

- Finanziamento del capitale di esercizio (art. 4, comma 12)

L'anticipazione di lire 300 miliardi messa a disposizione del Commissario liquidatore è destinata a far fronte alle più urgenti necessità del soppresso Ente, nonché a sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società controllate.

Si tratta in sostanza di pagamenti in deroga alla sospensione di cui all'art. 6 del decreto-legge a favore di lavoratori dipendenti e di imprese artigiane e industriali con non più di 250 dipendenti, per cui l'operazione anticipatoria risponde ad evidenti esigenze equitative e sociali a favore di creditori deboli che non potrebbero sostenere l'attesa dei tempi piuttosto lunghi connessa alla procedura di liquidazione. Anche la quota di finanziamenti che potrebbe essere destinata dal Commissario liquidatore per sopperire alle immediate esigenze gestionali delle imprese del gruppo non dovrebbe presentare aspetti di contrasto con il Mercato Comune, in quanto finalizzata ad evitare deprezzamenti radicali del valore delle aziende.

- Garanzia globale dei debiti totali (art. 5, comma 1, lett. b)

Al riguardo il Governo italiano ha precisato che l'intervento sussidiario dello Stato è previsto unicamente per le società che vengono poste in liquidazione (e quindi eliminate dal mercato) e risponde ad un principio di diritto interno e internazionale, secondo cui, in caso di insolvenza della società, scatta la responsabilità illimitata dell'azionista unico (quale che sia la sua natura) per tutte le obbligazioni contratte dalla società quando le azioni erano concentrate in un'unica mano. Verificandosi una situazione

siffatta per l'EFIM, il pagamento da parte dello Stato non può considerarsi come erogazione di aiuto; infatti, da un lato l'estinzione del debito è del tutto priva di effetti sulla concorrenza, dall'altro lato neppure può ritenersi che il beneficiario indiretto del pagamento sia un'impresa interamente controllata dal momento che l'impresa cessa qualsiasi attività prima del pagamento.

D'altro canto, è stata contestata l'affermazione della Commissione secondo cui lo Stato avrebbe dovuto liquidare a tempo debito l'EFIM, trattandosi di una affermazione fondata su mere illazioni, non essendo verificabile a posteriori la razionalità della gestione aziendale solo alla luce del risultato operativo, senza valutare compiutamente i fatti e le prospettive che delle scelte aziendali costituiscono il presupposto.

- Vendita di parti di EFIM

In proposito è stato fatto rilevare che la lettera di apertura della procedura ex art. 93 non individua misure di aiuto in ordine alle quali sia praticabile una verifica di compatibilità con il Mercato Comune e ciò per la mancanza oggettiva allo stato del prodursi di situazioni compiutamente definite, che possono integrare in concreto gli elementi di una fattispecie in contrasto con l'ordinamento comunitario.

A parte ciò, è stato fatto presente che nelle vendite previste, che sono attualmente in corso (SIV e Breda Costruzioni Ferroviarie) non può configurarsi nessuna possibilità di aiuto.

- Mantenimento della capacità produttiva di ALUMIX

In proposito il Governo, dopo aver ancora una volta sottolineato come il procedimento di controllo comunitario sia stato attivato in uno stadio ancora prematuro, in quanto il previsto piano di ristrutturazione non era stato ancora approvato e quindi non poteva essere notificato alla Commissione, ha fatto presente comunque che gli Organi comunitari, allorchè valuteranno il piano ai sensi dell'art. 92, par. 3, dovranno tener conto che gli stabilimenti produttivi sono prevalentemente ubicati nelle aree depresse del Mezzogiorno.

- Tariffe elettriche speciali a favore di ALUMIX

In ordine a tale questione è stato osservato che essa non rientra nel quadro delle procedure di liquidazione EFIM, essendo stata disposta in una separata sede amministrativa (CIP).

- Autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti ad emettere obbligazioni (art. 5, comma 3). Conversione del debito in capitale (art. 7, comma 3)

In relazione a tali rilievi sollevati con la lettera del 10 marzo il Governo, dopo aver confermato le osservazioni già formulate in risposta alla lettera della Commissione del 24 febbraio sopra accennata, ha rassicurato la Commissione che ogni misura applicativa degli strumenti in questione, una volta individuata e definita ad un livello che consenta un effettivo controllo ai sensi dell'art. 92 del Trattato, sarà formalmente comunicata alla Commissione stessa.

3) Il Programma presentato dal Commissario liquidatore

Il Commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato un primo programma - finalizzato a realizzare la liquidazione dell'Ente e a consentire la razionalizzazione delle società controllate nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri -, ai sensi dell'art.2 del decreto-legge 20 ottobre 1992, n.414, in data 14 novembre 1992. Successivamente, a seguito della mancata conversione del suddetto decreto-legge, ha provveduto a ripresentare, opportunamente modificato e integrato, un nuovo programma ai sensi del successivo decreto-legge n.487/1992 che, come precisato, è stato approvato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria Commercio e Artigianato ed ad interim delle Partecipazioni Statali del 21 gennaio 1993, n.945279. Tale programma, limitatamente alla parte relativa ai "problemi occupazionali" (la nuova formulazione dell'art.3, comma 3, del decreto-legge n.487/1992 prevede che il programma debba contenere elementi circa i riflessi delle operazioni di cui al programma stesso sui livelli occupazionali) è stato sottoposto al benestare del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale si è espresso favorevolmente al riguardo con lettera del 30

marzo 1993.

Il Commissario liquidatore ha inoltre chiesto l'autorizzazione ad introdurre talune correzioni al programma relative alle date di scadenza delle singole operazioni ai fini dell'accelerazione delle relative procedure, correzioni che sono state approvate con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato del 23 aprile 1993 n.946263.

Il programma presentato risulta articolato come segue:

- Considerazioni sulla tipologia delle società e sulla tipologia dei trasferimenti in ordine alle fusioni, scissioni, vendite.
- Diverse tipologie.
- Diversità tra società operanti nella difesa e negli altri settori.
- Regola di mettere sempre le società sul mercato e di non liquidare se non in caso di rifiuto da parte del mercato.
- Elenco delle società possedute al 100%
- Previsioni per i vari Gruppi e le singole società.
- Finanziaria Ernesto Breda.
- AVIOFER
- Proposte per i principi del piano per l'alluminio.
- SIV
- EFIMPIANTI
- SISTEMI E SPAZIO
- NUOVA SAFIM
- SOCIETA' MINORI
- NUOVA SOPAL (in liquidazione)
- Gestione delle terme.
- Dismissioni delle partecipazioni minoritarie.
- Modalità dei pagamenti ai creditori.
- Fabbisogno finanziario.
- Proposte di snellimento dei consigli di amministrazione.
- Problemi occupazionali.

Al riguardo, è opportuno far presente che le operazioni di cui al programma sono orientate in base ai seguenti principi:

- a) tutte le società controllate dall'EFIM devono essere trasferite mediante vendita;
- b) le eventuali fasi di preventiva ristrutturazione e razionalizzazione, ove necessarie, possono essere affidate al compratore o al venditore (preferibilmente al primo);
- c) le società operanti nel settore difesa e aerospaziale devono essere trasferite solo ad altre società a dominanza pubblica;
- d) il Commissario liquidatore presenta progetti esecutivi recanti in dettaglio le operazioni previste dal programma e relative alle modalità di attuazione.

4) Stato di attuazione delle procedure per il pagamento dei debiti

E' utile premettere che il decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, ha fissato la sospensione dei pagamenti dei debiti dell'EFIM e delle società controllate, sorti antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, al fine di evitare azioni esecutive e cautelari che avrebbero potuto paralizzare l'attività imprenditoriale e creare posizioni in contrasto con il principio della par condicio creditorum. Tuttavia, il terzo comma dell'art.6 del decreto-legge 487/1992 e dei precedenti decreti-legge, consente al Commissario liquidatore di chiedere la deroga alla sospensione dei pagamenti (con l'esclusione dei debiti derivanti da fidejussioni o coobbligazioni ex art.6, comma 2, lett. c), deroga richiesta ed accordata in diversi casi dal Ministro del Tesoro allorquando le società interessate abbiano chiuso in attivo il bilancio 1991 o di uno degli anni del biennio precedente.

Come ripetuto, la normativa riguarda i debiti dell'EFIM e delle società possedute per intero dall'EFIM al momento in cui le stesse vengono poste in liquidazione. Il decreto-legge non contiene peraltro alcuna distinzione tra creditori, sicchè vengono trattati tutti allo stesso modo sia che si tratti di fornitori che di banche. Va ricordato inoltre che l'art.4, comma 12, del decreto-legge n. 487/1992 consente al Commissario liquidatore il pagamento di acconti con i criteri previsti dall'art.2, comma 7, della legge n.95 del 1979 (legge Prodi).

Ciò premesso, si fa presente che, come risulta dall'elenco dei decreti finora adottati, il Ministro del tesoro ha provveduto a predisporre tempestivamente tutti gli atti (su istanza o meno del Commissario liquidatore, a seconda dei casi) necessari per poter procedere legittimamente al pagamento dei debiti EFIM e delle società dallo stesso

possedute per intero.

Si segnalano per importanza: il decreto di approvazione dei crediti ammessi e di quelli non ammessi di cui all'art.5, comma 4, del decreto-legge n.487/1992 emanato in data 10 aprile 1993; il decreto 2 marzo 1993, recante condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad emettere per il pagamento dei debiti; e da ultimo il decreto in data 9 aprile 1993, concernente l'autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti a contrarre un prestito sul mercato delle eurodivise per il pagamento dei debiti.

In sostanza il Tesoro, in relazione allo stato attuale della procedura, ha già provveduto agli adempimenti di propria competenza. Ciò nonostante, il Commissario liquidatore, per tutta una serie di circostanze non imputabili al Tesoro, non è stato in grado di attivare nei tempi preannunciati (30 aprile) i pagamenti in favore degli aventi diritto.

E' appena il caso di rilevare, in proposito, che l'incognita maggiore che grava sull'attuazione della normativa EFIM è quella connessa all'apertura della procedura di cui all'art. 93, par. 2, del Trattato CEE, di cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti.

Proprio in ragione della procedura in corso, l'Amministrazione si è finora limitata a predisporre gli strumenti attuativi della normativa EFIM, onde evitare la violazione della regola procedurale che impone di sospendere l'attuazione delle misure di intervento una volta aperta la procedura ex art. 93.

Solo per taluni casi il Governo ha ritenuto di poter dare il proprio nulla osta a pagamenti (quelli richiamati di cui comma 2 dell'art. 4) e ciò nella considerazione della "debolezza" della categoria di creditori interessati (lavoratori dipendenti e imprese artigiane e industriali con non più di 250 dipendenti).

5) Attuazione degli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione industriale

Tutte le società controllate dall'EFIM debbono essere trasferite previa, nella maggior parte dei casi, razionalizzazione - ristrutturazione, che potrà essere affidata al compratore o al venditore. Naturalmente qualora non vi sia bisogno di razionalizzazione e/o ristrutturazione si può procedere immediatamente alla vendita.

Si deve trattare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 487/1992, di

vendita a terzi alle migliori condizioni, avente ad oggetto partecipazioni azionarie di società, aziende o rami di aziende. Qualora non fosse possibile vendere per mancanza di compratori si deve procedere alla vendita delle attività (art. 2, comma 2, lettera b) indicando le specifiche procedure, che comunque dovranno essere il più possibile aperte.

Le società possedute dall'EFIM possono essere divise in due gruppi: uno a controllo totalitario e l'altro a controllo maggioritario (l'intervento dello Stato, come specificato, riguarda solo quelle a controllo totalitario sempre che le società siano poste in liquidazione). Le stesse società possono essere inoltre distinte tra quelle ad acquirente predeterminato (settore militare, aerospaziale) e quelle ad acquirente da ricercare.

Riassumendo, si hanno:

- società che devono essere trasferite ad altre società a prevalente partecipazione pubblica previa ristrutturazione;
- società che debbono essere vendute subito, in modo da assicurare la continuazione della loro attività da parte dei nuovi proprietari, privati o pubblici che siano;
- società che debbono essere sottoposte ad operazioni di riassetto e piano di ristrutturazione;
- società che debbono essere incorporate in altre società controllate dall'EFIM prima che venga venduta la società incorporante;
- società che debbono essere immediatamente liquidate.

5.1) Previsioni per i vari gruppi

Si riassumono qui di seguito gli elementi contenuti nella Relazione trimestrale sull'attuazione del programma presentato dal Commissario liquidatore a norma dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993.

- Finanziaria Ernesto Breda.

In base alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 1992, le attività difesa-aerospazio delle società controllate dalla FINBRED A sono state date in affitto a IRI-Finmeccanica, con contratto in data 31 dicembre 1992. Il contratto prevede un meccanismo di affitto prodromico alla vendita delle società stesse da

attuarsi entro il 30 giugno 1993.

Le società le cui aziende sono state date in affitto sono le seguenti: Oto Melara; Breda Meccanica Bresciana; S.M.A. Segnalamento Marittimo ed Aereo; Officine Galileo; Agusta; Agusta Sistemi; Agusta OMI e relative controllate.

Finmeccanica S.p.A., designata dall'IRI quale soggetto intestatario dei rapporti giuridici del contratto, ha provveduto, entro il termine del 30 maggio 1993, a predisporre un piano di risanamento finanziario e di razionalizzazione industriale del settore.

Il Commissario liquidatore per far fronte agli interventi previsti nel buget finanziario delle aziende operanti nel settore della difesa (esclusa Agusta S.p.A.), ha chiesto il rilascio della garanzia del Tesoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 487/1992, sui finanziamenti, per un importo complessivo di lire 340 miliardi, finanziamenti che, peraltro, non hanno avuto corso per circostanze sopravvenute. E' da tener presente, infatti, che il Governo, al fine di ridurre il costo dei finanziamenti ha provveduto ad emanare il decreto-legge 23 marzo 1993 n. 74, reiterato per scadenza dei termini dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, il quale consente di utilizzare le disponibilità di cui all'art. 5, comma 3, anche per le operazioni di ricapitalizzazione di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992.

Per quanto concerne invece le aziende operanti nel settore civile è prevista la cessione di: Oto-TRASM; Breda Energia; Nuova Breda Fucine; Breda Fucine Meridionali. Oto Breda Sud è stata posta in vendita in data 19 febbraio 1993, mediante pubblicazione sulla stampa.

Aviofer

Il 27 febbraio 1993 è stato pubblicato un avviso di vendita della Breda Costruzioni S.p.A. con il quale si invitavano gli interessati a partecipare al confronto per la vendita delle azioni. La procedura di vendita è in corso.

- Gruppo Alumix

Per il settore dell'alluminio è prevista la predisposizione di un piano triennale (1993/95) volto al conseguimento di un equilibrio industriale tra le diverse attività, da redigersi entro il 30 giugno 1993. La predisposizione di tale piano è in corso. L'attività industriale dell'alluminio sarà gestita quindi come piano triennale e pertanto è estraneo alla liquidazione.

- SIV

E' stata la prima società ad essere posta sul mercato (dicembre 1992) attraverso una procedura che prevede l'invio di lettere di invito da parte del Commissario liquidatore alle aziende nazionali ed estere interessate all'acquisto a presentare offerte condizionate. E' in corso la seconda fase relativa all'offerta definitiva.

- EFIMPIANTI

(Termomeccanica, Metallotecnica Veneta, Reggiane OMI, Edina, Breda Progetti e Costruzioni).

Sono state finora poste in vendita Termomeccanica, Reggiane OMI, Metallotecnica Veneta, la relativa procedura di vendita prevede la pubblicazione di un invito a terzi (pubblicato il 19 febbraio e ripetuto il 22 febbraio 1993) a presentare offerte condizionate per l'acquisto delle società. Entro il 29 marzo 1993 sono pervenute al Commissario liquidatore numerose offerte condizionate e tutti coloro che le hanno presentate sono stati invitati in data 17 aprile 1993 a presentare le offerte definitive, corredate di un piano di ristrutturazione e di un piano industriale da redigere secondo principi fissati dallo stesso Commissario liquidatore.

- Sistemi e Spazio

Le società possedute (S.M.A., Officine Galileo, Agusta OMI, Agusta Sistemi) sono ricomprese nel quadro del settore della difesa di cui si è accennato in precedenza.

- Nuova SAFIM

E' previsto che una volta pagati i debiti e riscossi i crediti la società sia posta in liquidazione.

- EFIMDATA

Con riguardo a questa società il Commissario liquidatore ha disposto una verifica amministrativo-contabile tuttora in corso.

- Nuova Sopal

La società, già in liquidazione al momento del commissariamento dell'EFIM, prosegue nella procedura di liquidazione.

- Gestione terme ex EAGAT

La legge di conversione n. 33/1993, modificando il decreto-legge n. 487/1992, ha disposto il passaggio del settore termale ex EAGAT al Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato fino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale.

6) Problemi occupazionali

L'art. 4, comma 14, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993 prevede la cessazione ex lege di tutti i rapporti di lavoro entro il termine di sei mesi dalla approvazione del programma del Commissario liquidatore, salvo il mantenimento in servizio di 40 dipendenti utili alla gestione liquidatoria, da ridurre

progressivamente.

L'art. 3, comma 2, stabilisce che il programma deve contenere anche elementi circa i riflessi occupazionali delle operazioni di cui al programma stesso.

Il Commissario liquidatore nel programma presentato in data 29 dicembre 1992, dopo aver premesso di non poter fornire elementi circa i riflessi occupazionali per via delle difficoltà di fare previsioni attendibili, proponeva comunque per i quadri, gli impiegati e gli operai l'equiparazione della procedura di liquidazione dell'EFIM ad una procedura concorsuale, con conseguente estensione del trattamento di cui all'art. 3 della legge n. 223 del 1991 (trattamento straordinario di integrazione salariale). Per i dirigenti, veniva proposta la ricollocazione e, per quelli soggetti a licenziamento, l'estensione di ogni trattamento legale e contrattuale collettivo. Le stesse misure erano proposte per le imprese poste in liquidazione.

Il decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e ad interim delle Partecipazioni Statali del 21 gennaio 1993, n. 945279 di approvazione del programma, limitatamente alla parte relativa ai problemi occupazionali, ha subordinato l'approvazione stessa al benestare del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, benestare rilasciato poi con lettera del 30 marzo 1993.

In fase di conversione del decreto-legge n. 487/1992, in linea anche con quanto proposto dal Commissario liquidatore, sono stati inseriti tre commi all'art. 3 (2 bis, 2 ter, 2 quater) concernenti il personale EFIM, che stabiliscono quanto segue:

- comma 2 bis - alle società controllate soggette ad intervento straordinario di integrazione salariale che dismettano comunque l'esercizio delle attività relativamente ad aziende, rami o parti di esse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 (intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali) e all'art. 4 (procedura per la dichiarazione di mobilità) della legge n. 223 del 1991;
- comma 2' ter - il Commissario liquidatore nei singoli progetti esecutivi deve specificare le misure dirette alla gestione e alla soluzione delle situazioni di eccedenza di personale idonee a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale, nei limiti di spesa di lire 30 miliardi;
- comma 2 quater - ai dirigenti dell'EFIM licenziati sono applicati i trattamenti previsti dai contratti e dagli accordi vigenti applicabili al momento del

licenziamento per i casi di ristrutturazione, di riorganizzazione, di riconversione ovvero di crisi settoriale o aziendale; mentre per i dirigenti trattenuti in servizio fino al termine di sei mesi successivi all'approvazione del programma, il trattamento sarà corrisposto all'atto della cessazione del rapporto.

Il Senato della Repubblica, poi, al momento della conversione in legge del decreto-legge n. 487/1992 ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo, attraverso la funzione del Commissario liquidatore, a procedere ad un'attenta verifica della necessità di ricollocare il personale, previa valutazione delle funzioni svolte e dei risultati gestionali conseguiti, in primo luogo presso aziende controllate dallo stesso EFIM e presso aziende o enti controllati dal Ministro competente.